



Il minimo d'esistenza del diritto esecutivo nell'attuale contesto inflattivo

L'attuale inflazione colpisce principalmente le persone con redditi bassi. Per le persone indebitate sottoposte a pignoramento del reddito da lavoro, viene eseguito un computo del minimo d'esistenza del diritto esecutivo.

Nell'ambito di un pignoramento del reddito da lavoro deciso dall'ufficio di esecuzione possono essere pignorati il salario o altri redditi sostitutivi in base all'art. 93, cpv. 1 LEF nella misura in cui, a giudizio dell'ufficiale di esecuzione, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Il 1° luglio 2009 la conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera ha emanato delle linee guida per il calcolo del minimo d'esistenza del diritto esecutivo. Tali linee guida sono state adottate senza alcuna modifica da diversi cantoni, mentre altri hanno messo in atto delle disposizioni leggermente diverse. Gli importi di base mensili a livello svizzero presentano variazioni del tutto trascurabili.

Nell'attuale contesto inflazionistico ci si chiede se gli importi di base stabiliti dovrebbero essere adeguati.

Gli importi di base del diritto esecutivo sono indicizzati

Le linee guida della conferenza attualmente valide si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2005 = 100 punti) di fine dicembre 2008, con un livello dell'indice di 103,4 punti. Per impostazione predefinita l'inflazione è compensata fino ad un livello dell'indice di 110 punti. Una modifica della quota è prevista, in base alle linee guida, soltanto qualora il livello dell'indice superi i 115 punti.

Il livello dell'indice è rimasto praticamente invariato dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2021, oscillando soltanto fra i 103,0 e i 103,8 punti. Al 30 novembre 2022 il livello dell'indice si trovava a 107,0 punti. L'attuale livello dell'indice di 107,0 punti non giustifica (ancora) un innalzamento dell'importo di base.

I costi energetici vengono considerati separatamente rispetto agli importi di base

Si può inoltre constatare che un fattore fondamentale dell'inflazione è da ricondursi all'aumento dei prezzi dei beni energetici. Queste spese tuttavia non rientrano nell'importo di base e vengono considerate separatamente al momento del calcolo del minimo d'esistenza del diritto esecutivo.

Qualora ad esempio aumenti il canone d'affitto di un appartamento o una persona escussa debba sostenere un aumento dei costi per il riscaldamento o di quelli accessori, tali spese aggiuntive possono rientrare nella loro interezza nel minimo d'esistenza del diritto esecutivo, dietro presentazione delle relative ricevute.

Inoltre gli impiegati dell'ufficio di esecuzione sono liberi di discostarsi dalle quote prescritte, in applicazione del comma IV delle pertinenti linee guida, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze in singoli casi concreti. Attraverso questa modalità potrebbe ad esempio essere tenuto in considerazione un aumento esorbitante del costo dell'energia elettrica in isolati comuni.

8 dicembre 2022

Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera

Bogdan Todić, membro del Comitato centrale e responsabile delle pubbliche relazioni
bogdan.todic@stadt.sg.ch
071 224 56 80